MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 12

Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL

Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali e le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa, riabilitativa, a decorrere dal 1° novembre 2025, l'INAIL e' autorizzato, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025, previo espletamento di selezione comparativa pubblica ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Versione in vigore dal 31 ottobre 2025, non più in vigore dal 31 dicembre 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-sui/art-12-disposizioni-in-materia-di-personale-medico-dell-inail/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it